

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

**CONTRATTO DI “SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO DI
CONTINUITÀ TERRITORIALE DI PASSEGGERI, VEICOLI E MERCI CON LE
ISOLE MINORI DELLA SARDEGNA (ISOLA DI SAN PIETRO E LA
MADDALENA)”. C.I.G. 64741448A2 - (CPV 60640000)**

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di giugno in Cagliari, presso la sede
dell'Assessorato dei Trasporti, sita in Cagliari, via XXIX Novembre 1847 n. 23,
davanti a me Dott.ssa Rossella Pirisi, in qualità di Ufficiale Rogante, autorizzata a
rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa con Determinazione n. 1026 del
19.12.2006 del Direttore Generale dell'Assessorato dei Trasporti, si sono costituiti e
sono presenti i Signori:-----

- Dott.ssa Michela Farina nata a Carbonia (CI) il 02/08/1953, codice fiscale
FRNMHL53M42B745M, Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e
continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti, nominata con Decreto
dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 25409/110
del 19/10/2015, la quale interviene al presente atto in rappresentanza della
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Assessorato dei Trasporti, C.F.
80002870923, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche
“**Regione**”,-----

- Dott. Francesco Del Giudice, nato a La Maddalena (SS) il 19.06.1956, domiciliato
per la carica in Cagliari, Piazza Del Carmine n. 22, codice fiscale
DLGFNC56H19E425Q, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale

rappresentante della ditta **DELCOMAR S.r.l.**, come da certificato rilasciato dalla
 C.C.I.A.A. di Cagliari in data 13.5.2016 e allegato al presente atto (Allegato "A"), con
 sede legale in Cagliari, Piazza del Carmine, n. 22, CAP 09124, Codice Fiscale/partita
 IVA n. 01217940905, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
 Cagliari al n. REA 201085, in atti, di seguito denominata per brevità anche "**Ditta**"----
 Detti comparenti, della cui identità personale, io, Ufficiale Rogante, sono
 personalmente certa, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di
 comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, e con il mio consenso, mi
 chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:-----

PREMESSO

che il contesto normativo di riferimento è rappresentato da: -----
 - il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del
 principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati
 membri (cabotaggio marittimo) e la Comunicazione della Commissione Europea del
 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final); -----
 - lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge
 costituzionale n. 3 del 1948, in particolare gli articoli 4 e 57; -----
 - il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 recante "*Conferimento alle regioni e
 agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*"; -----
 - il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 recante "*Norme di attuazione dello
 statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative*" con il
 quale si è data attuazione alla legge "Bassanini" n. 59 del 1997 e si sono
 espressamente conferite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il d.lgs. n.
 112 del 1998 ha conferito alle regioni a statuto ordinario, peraltro subordinandole

➤ ritardo: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto; -----

➤ cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda: avvenimento straordinario ed imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni meteorologiche e del mare, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi di personale portuale, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre; -----

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa e con il mio rogito. -----

TUTTO CIO PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente contratto regola l'esercizio, da parte della Ditta, dei servizi pubblici di trasporto marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci, con le isole minori della Sardegna (Isola di san Pietro e de La Maddalena), di seguito elencati e meglio individuati all'Allegato "B" al presente contratto "Programma di Esercizio": ----
collegamento La Maddalena – Palau; -----
collegamento Carloforte-Portovesme; -----
collegamento Carloforte-Calasetta.-----
Sono incluse tutte le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi di cui sopra. -----

2. Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e

strumentali, la Ditta si assume i rischi commerciali ed industriali per come regolati dal presente contratto di servizio. -----

3. La Ditta potrà operare sul libero mercato, previa adozione di un sistema di contabilità separata, e senza interferenze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e senza distrazione dei mezzi dedicati al servizio. -----

ART. 2 – DURATA

1. La durata del presente contratto è stabilita in 6 anni con decorrenza dal 1 aprile 2016, quale data di assunzione del servizio in esecuzione anticipata d'urgenza, così come previsto nella Determinazione dirigenziale n. 63/2016, ex art. 11, comma 9, D.L.gs. n. 163/2006.-----

2. La Regione si riserva di estendere il servizio fino ad ulteriori 3 (tre) anni, esclusivamente nel caso in cui vengano reperite risorse finanziarie sufficienti per tale estensione. L'eventuale estensione della durata del contratto sarà comunicata dalla Regione al concessionario mediante lettera raccomandata entro trenta mesi dalla stipulazione del contratto iniziale ed il contratto aggiuntivo sarà stipulato entro il terzo anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/06. -----

3. Nel caso di estensione del servizio fino a ulteriori tre anni, il valore del contratto sarà soggetto alla disciplina di cui all'articolo successivo. -----

4. Alla data di scadenza del presente contratto, oppure in caso di cessazione anticipata, la Ditta è tenuta a garantire, se richiesto dalla Regione, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal presente contratto fino al subentro del nuovo soggetto affidatario e comunque non oltre 12 mesi. Il corrispettivo rimane fissato sulla base del prezzo determinato in sede di

rivedendo gli assetti nautici, ovvero modifica i vincoli tariffari. -----

6. Nel caso in cui la sottocompensazione sia inferiore al 5% della Compensazione non si applicano le riduzioni previste dal precedente comma. -----

7. Qualora le cause che hanno determinato una sottocompensazione siano imputabili anche ad un incremento dei costi generati da perdite di efficienza di cui all'art. 5 del presente Contratto di Servizio, la Regione, esclusivamente per tale incremento, non provvede ad applicare le riduzioni previste dal precedente comma 5.-----

ART. 5 – INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENTAMENTO

1. Il miglioramento o la perdita di efficienza è da imputare, rispettivamente, alla riduzione o all'incremento del totale dei costi relativi alle voci B.1, B.2 al netto della voce b.2.1, B.3 dello schema 2 di cui all'Allegato Beta. -----

2. In caso di decremento dei costi, dovuto al miglioramento di efficienza di cui al punto precedente oltre il 3%, la sovracompensazione generata esclusivamente da tale miglioramento sarà restituita alla Regione soltanto parzialmente, in ragione del valore medio dell'ICS (Indice di Customer Satisfaction) rilevato nel triennio del periodo regolatorio, secondo le modalità indicate nell'Allegato gamma così come progressivamente di seguito indicato:-----

- per il 75% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 2,5 e 5;
- per il 50% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 5 e 7,5;
- per il 25% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 7,5 e 10.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREZZO.

1. Ai fini del pagamento del prezzo di cui all'art. 3, la Ditta emette fattura, con cadenza trimestrale posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 90% di un quarto dell'importo annuale di riferimento. Le fatture, intestate a: Regione Autonoma della Sardegna dovranno essere di tipo "elettronica" e dovranno contenere l'espresso

i propri listini, dando pubblicità delle tariffe almeno presso le biglietterie, le agenzie di vendita e in un'apposita sezione del proprio sito Internet. -----

ART. 11 - QUALITÀ

1. La Ditta è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente a: -----

- puntualità; -----
- comfort di viaggio/funzionalità delle navi; -----
- informazione all'utenza; -----
- pulizia; -----

2. L'Allegato E al presente contratto, definisce gli standard minimi qualitativi richiesti per ciascuna fattispecie, i fattori di controllo, le modalità di controllo del loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto degli standard previsti.

3. La Ditta è tenuta ad elaborare entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva la propria Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss.mm.ii., per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 461 della legge 24/12/2007, n. 244. -----

4. La Ditta provvede alla pubblicazione e diffusione della Carta dei servizi e delle condizioni generali di trasporti entro il 31 marzo di ogni anno anche per via telematica dandone comunicazione alla Regione. Il mancato rispetto della pubblicazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 23, lettera H. -----

5. La Ditta aggiorna le "Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci" in base agli obblighi derivanti dal presente contratto e in base ad eventuali sopraggiunte modifiche normative. -----

6. La Carta dei Servizi predisposta dalla Ditta è allegata al presente contratto

(Allegato H).-----

7. Le modifiche eventualmente apportate alla Carta dei servizi comportano una

nuova pubblicazione della stessa, l'aggiornamento del sito internet aziendale e

l'aggiornamento dell'Allegato "H" al presente contratto, nei tempi e nei modi previsti

dall'Allegato "I" al presente contratto "Modalità e tempi di consegna di documenti e

elaborati". -----

8. Dalla data di approvazione della Carta regionale dei servizi di mobilità, la Ditta si

obbliga all'osservanza dei principi ivi contenuti e al conseguente aggiornamento della

propria Carta dei Servizi.-----

ART. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI

1. In caso di ritardo la Ditta informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di

arrivo non appena tale informazione è disponibile. -----

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, la Ditta di fatto

compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a

coincidenze alternative.-----

3. La Ditta dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi

disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto e trasmettere entro 48 ore

un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi

previsti in caso di disservizi.-----

4. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni

generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.-----

5. Si rinvia a quanto previsto Regolamento UE (1177/2010) che modifica il

regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via

mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129

“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE

(1177/2010(CE) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei

passaggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. -----

ART. 13 - OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)

1. È fatto divieto alla Ditta per motivi di disabilità o di mobilità ridotta: -----

a. di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto; -----

b. di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la
persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una
prenotazione.-----

2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità
ridotta senza oneri aggiuntivi. -----

3. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità
ridotta in un porto, la Ditta è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato
l'assistenza di cui all'Allegato “J” al presente contratto “Assistenza PMR e
Formazione” per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per
cui ha acquistato un biglietto. -----

4. A bordo delle navi la Ditta fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a
mobilità ridotta per lo meno l'assistenza di cui all'Allegato “J” al presente contratto.

5. La Ditta ha l'obbligo di cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire
assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta come segue: -----

a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla
persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo alla
Ditta anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il biglietto consenta
viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata
informazione sugli orari dei viaggi successivi; -----

b) La Ditta adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche relative

all'assistenza richiesta da persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo

obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via

internet; -----

c) se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), la Ditta, fa

tutto il possibile per garantire che l'assistenza venga fornita in modo tale che

la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in

partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;

d) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità

ridotta si presenti nel punto designato:-----

1) ad un'ora stabilita dalla Ditta a condizione che non preceda di più di 60 minuti

l'orario di partenza pubblicato; -----

2) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di

partenza pubblicato. -----

e) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un'animale da

assistenza, tale animale viene sistemato a condizione che venga fornita

notifica alla Ditta, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle

norme applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti

a bordo di navi passeggeri. -----

6. La Ditta, inoltre: -----

a. assicura che il proprio personale abbia le conoscenze per soddisfare le

esigenze delle persone disabili e a mobilità ridotta, fornendo una formazione

incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come

descritto all'Allegato "J" al presente contratto; -----

b. assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e

che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia. -----

7. Ai fini di cui al comma 6, gli interventi formativi prevedono un modulo informativo entro sei mesi dalla stipula del contratto o, nel caso di nuovi dipendenti, dall'assunzione. I corsi di aggiornamento di cui al comma 6 lettera b), dovranno tenersi ogni qualvolta si verifichino modifiche legislative sostanziali in materia. -----

8. Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito dalla Ditta. Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione.

9. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi. -----

10. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. -----

ART. 14 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

1. La Ditta provvede a fornire adeguata informazione al pubblico rispetto ai servizi oggetto del presente contratto: -----

- a terra, presso le strutture per l'accoglienza, per l'informazione e per la commercializzazione dei titoli di viaggio; -----
- a bordo delle navi; -----

	- sul sito internet aziendale;-----	
	- mediante il servizio di informazione telefonica aziendale; -----	
	- mediante comunicazioni vocali a bordo nave. -----	
	2. Il livello di informazione richiesta a terra, a bordo delle navi e sul sito internet aziendale è il seguente:-----	
	- gli orari in vigore degli arrivi e delle partenze previa affissione degli orari in apposite bacheche protette e previa messa a disposizione al pubblico di libretti orari; -----	
	- il sistema tariffario e principali tariffe in vigore; -----	
	- le indicazioni circa le modalità di acquisto dei titoli di viaggio; -----	
	- le condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci in consultazione; -----	
	- la carta dei servizi in consultazione; -----	
	- gli obblighi della Ditta in caso di disservizi (art. 12); -----	
	- gli obblighi della Ditta verso le PMR (art. 13); -----	
	- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse); -----	
	- il numero verde regionale, se istituito, per i reclami dell'utenza; -----	
	- il numero del servizio informazioni della Ditta e l'indirizzo del proprio sito web;	
	- gli orari dei servizi di TPL a terra in partenza dai porti di imbarco/sbarco con il numero del servizio informazioni dell'impresa esercente tali servizi; -----	
	- le campagne informative a cura della Regione. -----	
	3. Le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere redatte e collocate in modo da consentirne la migliore leggibilità. -----	
	4. Il livello di informazione richiesta mediante il servizio di informazione telefonica	

aziendale attivo tutti i giorni per almeno il seguente arco orario "8,00 – 20,00", è il

seguente:-----

- gli orari in vigore degli arrivi e delle partenze; -----
- le indicazioni per il servizio assistenza disabili; -----
- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse); -----
- il sistema tariffario e principali tariffe in vigore; -----
- tutte le informazioni richieste dalla clientela in merito ai servizi offerti dalla società. -----

5. Il livello di informazione richiesta mediante comunicazioni vocali a bordo nave è il

seguente:-----

- le caratteristiche della corsa in programma, orari di partenza e di arrivo, condizioni metereologiche e del mare; -----
- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse);-----
- tutte le informazioni previste dalla normativa in merito alla sicurezza a bordo.

6. Inoltre la Ditta, al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in occasione

di variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse

soppresse) garantirà l'invio di messaggio di posta elettronica ai soggetti di cui

all'Allegato "K" al presente contratto "Soggetti da informare".-----

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione

di una penale secondo quanto previsto dall'art. 23 al presente contratto.-----

ART. 15 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E VENDITA TITOLI DI VIAGGIO

1. La Ditta è obbligata a garantire un livello minimo di strutture, situate nei porti di

imbarco/sbarco, per l'accoglienza, l'informazione, la commercializzazione dei titoli di

k) riduzione dell'80% del costo di ogni singola corsa omessa, in caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero del personale; -----

l) penale pari a euro 500 per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'adeguamento di ciascuna unità navale alle disposizioni dell'art. 17, comma 5. -----

2. Nel caso in cui l'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto annuo del contratto di cui al precedente articolo 3, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto. -----

3. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio, diffida la Ditta ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui al successivo art. 28.-----

ART. 24 - VIGILANZA

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza, il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio è svolto dalla Regione, che a tale scopo ha libero accesso alle navi ed agli uffici della Ditta, nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia. La Ditta è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione. -----

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati dalla Regione anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, muniti di apposito tesserino, i quali possono effettuare rilevazioni in merito agli obblighi contrattuali ed a quanto descritto nell'Allegato E al presente contratto per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente previsti. -----

3. Le risultanze di detti controlli, saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle

penalità previste nel presente contratto. -----

4. Nei casi in cui siano riscontrate inadempienze contrattuali, anche in esito alla attività di vigilanza di cui al presente articolo, la Regione provvede, con lettera raccomandata A/R o tramite PEC ad inoltrare l'avviso di violazione entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. La Ditta, entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni mediante raccomandata A/R o tramite PEC. La Regione, entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata mediante raccomandata A/R. -----

5. La Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali dalla rata di saldo del prezzo di cui al precedente art. 3.-----

ART. 25 - SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ

1. La Ditta è tenuta ad osservare le procedure e gli obblighi informativi previsti dall'Allegato D al presente contratto.-----

2. La Ditta è tenuta a rendere possibile per la Regione, su richiesta della stessa, il controllo in tempo reale del servizio reso con accesso web, sulla base dei dati trasmessi da idoneo sistema Informatico.-----

ART. 26 – COMITATO PARITETICO DI MONITORAGGIO

1. E' istituito un comitato con funzioni consultive, propositive nonché di monitoraggio e di segnalazione di eventuali disservizi, di cui fanno parte:-----

- 1) l'Assessore pro tempore che lo presiede e lo convoca o suo delegato;
- 2) il sindaco pro tempore di Carloforte o suo delegato; -----
- 3) il sindaco pro tempore di La Maddalena o suo delegato; -----
- 4) l'autorità marittima competente per territorio. -----